



**Agenzia regionale per il  
diritto agli studi superiori**

c.f./p.iva 01241240322

[www.ardiss.fvg.it](http://www.ardiss.fvg.it)

[direzione@ardiss.fvg.it](mailto:direzione@ardiss.fvg.it)

[ardiss@certregione.fvg.it](mailto:ardiss@certregione.fvg.it)

DPCM 11 marzo 2020 – articolo 1 punto 6 sulle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19: decreto 13 marzo 2020, n. 347 - individuazione attività indifferibili da rendere in presenza – proroga periodo di efficacia e sostituzione dell'Allegato 1.

### **Il Direttore generale**

**VISTA** la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'ARDiSS;

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020 in forza del quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure, tra cui, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

**VISTO** il proprio precedente decreto 13 marzo 2020, n. 347/ARDISSTRIESTE con il quale, a seguito delle indicazioni pervenute da parte dei Responsabili delle strutture organizzative dell'ARDiSS, sono state individuate, nell'ambito delle funzioni proprie dell'Agenzia, le attività indifferibili da rendere in presenza per il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al citato DPCM 11 marzo 2020, e quindi fino al 25 marzo 2020, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto stesso;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

**CONSIDERATO** che, a seguito del perdurare dello stato emergenziale, con DPCM 22 marzo 2020 il termine del 25 marzo sopra indicato è stato prorogato al 3 aprile 2020;

**TENUTO CONTO**, altresì, della necessità, evidenziata dai Responsabili delle strutture organizzative dell'ARDiSS, di procedere con alcune modifiche all'Allegato 1 al decreto in argomento;

**RITENUTO**, pertanto, di disporre la proroga dell'efficacia del proprio decreto 13 marzo 2020, n. 347/ARDISSTRIESTE al 3 aprile 2020, apportando contestualmente le modifiche richieste all'Allegato 1 al decreto stesso, che viene così sostituito dall'Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente richiamate,

#### **decreta**

1. secondo quanto disposto dall'articolo 2 del DPCM 22 marzo 2020 l'efficacia del proprio decreto 13 marzo 2020, n. 347/ARDISSTRIESTE è prorogata al 3 aprile 2020;
2. l'Allegato 1 al decreto n. 347/2020 è sostituito dall'Allegato 1 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. il presente decreto viene trasmesso alla Direzione centrale delle autonomie locali, funzione pubblica sicurezza e politiche dell'immigrazione e alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore generale  
Pierpaolo OLLA  
(firmato digitalmente)